

Schema di Invito pubblico PR Veneto FESR – Sviluppo Urbano Sostenibile



AUTORITÀ URBANA DI VERONA

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria
della Regione del Veneto n. 226 del 29/12/2023 e ss.mm.ii

INVITO PUBBLICO

per domande di sostegno nell'ambito di

Azione 2.8.2 TPL – Punti di ricarica elettrica

PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, successivamente modificato con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026.

Priorità 3. Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.

Obiettivo specifico 2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.

Finalità dell'Invito.....	3
Articolo 1. Finalità e oggetto dell'Invito.....	3
Articolo 2. Dotazione finanziaria.....	4
Articolo 3. Localizzazione.....	4
Soggetti beneficiari.....	4
Articolo 4. Soggetti ammissibili.....	4
Interventi ammissibili.....	6
Articolo 5. Interventi ammissibili.....	6
Articolo 6. Spese ammissibili.....	8
Articolo 7. Spese non ammissibili.....	10
Articolo 8. Forma, soglie ed intensità del sostegno.....	11
Articolo 9. Cumulabilità degli aiuti.....	11
Presentazione delle domande e istruttoria.....	11
Articolo 10. Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione.....	11
Articolo 11. Valutazione delle domande.....	14
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'AU.....	15
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI AVEPA.....	16
Articolo 12. Approvazione e concessione del contributo.....	16
Verifiche e controlli.....	16
Articolo 13. Obblighi a carico del beneficiario.....	16
Articolo 14. Svolgimento delle attività, varianti e proroghe.....	18
Articolo 15. Tempi di realizzazione del progetto.....	19
Articolo 16. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno.....	19
Articolo 17. Verifiche e controlli del sostegno.....	26
Articolo 18. Revoca, rinuncia e decadenza del sostegno.....	27
Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali.....	28
Articolo 19. Informazioni generali.....	28
Articolo 20. Informazione e pubblicità.....	29
Articolo 21. Disposizioni finali e normativa di riferimento.....	30
Articolo 22. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR.....	32

Allegato 1 Dimostrazione della capacità finanziaria (modello EEPP-modello imprese)

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi-Informativa antimafia

Allegato 3 Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 11

Allegato 4 Verifica del rispetto del principio DNSH e della verifica climatica

Allegato 5 Tabelle standard dei Costi unitari

Finalità dell'Invito

Articolo 1. Finalità e oggetto dell'Invito

1. Il presente Invito dà attuazione al Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, Obiettivo Specifico 2.8 “Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio”, Azione 2.8.2 “*TPL – Punti di ricarica elettrica*”.
2. Il presente Invito dà inoltre attuazione alle finalità descritte dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Verona così come approvata con il DDR n. 226 del 29/12/2023 e ss.mm.ii. La SISUS è stata da ultimo approvata con provvedimento dell’AU n. 1055 del 21/10/2025.
3. Il presente Invito riguarda i seguenti progetti inseriti nell’Allegato 1 – Elenco progetti della SISUS:
 - progetto n. 1 dal titolo “Realizzazione di una stazione di ricarica per gli autobus elettrici” con potenziale beneficiario le aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi di TPL di cui alla L.R. 25/1998 stipulati con gli Enti affidanti nonché i Comuni affidanti dei servizi di TPL, nello specifico “Azienda Trasporti Verona - ATV spa” di Verona;

Per la descrizione dei suddetti progetti e dei relativi output previsti si rinvia al testo della SISUS dell’Area urbana di cui al comma 2.

4. I progetti oggetto del presente Invito, ove pertinente, dovranno adeguarsi alle prescrizioni approvate dalla Direzione Programmazione Unitaria con il citato decreto di approvazione della SISUS , prescrizioni che l’Autorità Urbana provvederà a trasmettere ai potenziali beneficiari.
5. Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area urbana previsti nella SISUS, nello specifico:
 - i Piani Urbani del Traffico e/o i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, laddove obbligatori;
6. La documentazione richiamata nel presente Invito è elencata di seguito e disponibile secondo le modalità indicate:
 - **SISUS Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile disponibile al seguente link dell’AU:**
<https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Accordi-tra-enti/SISUS-2021-2027-informazioni-e-documenti>;
 - Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021 – 2027 di cui al DDR n. 130 del 27/09/2023 successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link:
<https://venetocoesione.regione.veneto.it/documents/295581/97ca4fe7-48f2-d589-b76e-a80da865565bss.mm.ii>;
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 28 del 02/04/2024, modificato con Decreto n. 42 del 24/03/2025 e ss.mm.ii., che ha approvato le Linee Guida per l’attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile, e relativi allegati disponibili al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile-21-27>
7. Il presente Invito è coerente con le finalità del Progetto Integrato LIFE PREPAIR sul miglioramento dell’aria nel bacino del Po e del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (PNCIA). Inoltre il presente Invito è coerente con gli obiettivi di EUSAIR, in particolare la Flagship 2 sui trasporti - The Adriatic-Ionian Multi-Modal Corridors e i programmi dell’Euroregione Adriatico-Ionica.
8. Il presente Invito agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015:
 - Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili:

- Target 11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani.
9. Il presente Invito garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
 1. Le disposizioni applicative del presente Invito sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 n. 221 del 21/12/2023 e modificato con Decreto n. 17 del 12/02/2025 e ss.mm.ii, del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
 10. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

Articolo 2. Dotazione finanziaria

1. Il presente Invito ha una dotazione pari ad euro 610.825,20 così ripartita per i progetti di cui al precedente art. 1 co. 3:
 - € 610.825,20 per il progetto n. 1 dal titolo "Realizzazione di una stazione di ricarica per gli autobus elettrici";

Articolo 3. Localizzazione

1. Il territorio dell'Area urbana è stato individuato con DDR n. 86 del 11/07/2022 sulla base del PR FESR, dei Criteri di selezione delle Aree urbane di cui alla DGR n. 1832/2021 e dei Criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza del 23/02/2023.
2. I progetti di cui all'art. 1 co. 3 vengono realizzati nel territorio dell'Area urbana nei Comuni indicati nella scheda intervento 2.8.2 della SISUS, par. 3.3, nell'Allegato 1 - Elenco progetti e nelle Mappe a corredo della SISUS medesima.
3. Per quanto riguarda l'interessamento di aree marginali/degradatae, con miglioramento dei relativi collegamenti, ed il coinvolgimento di fasce di popolazione svantaggiate si rimanda a quanto previsto nella SISUS, nello specifico par. 2.3, nella scheda intervento 2.8.2, par. 3.3, nonché nelle Mappe a corredo della SISUS medesima.
4. Ove applicabile, si tenga conto di quanto previsto nel Manuale procedurale del PR FESR 2021-2027 alla sezione II par.4 in merito alla localizzazione di imprese e di investimenti immateriali o acquisizione di servizi.

Soggetti beneficiari

Articolo 4. Soggetti ammissibili

1. I potenziali beneficiari che possono partecipare al seguente Invito sono stati individuati nel rispetto di quanto indicato dal PR Veneto FESR, dalle Linee Guida per la programmazione e coprogettazione delle SISUS e dai Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza unico dei PR FESR e FSE+ del 08/06/2023 e ss.mm.ii.

2. In generale i soggetti ammissibili per l'Azione 2.8.2 sono le aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi di TPL di cui alla L.R. 25/1998 stipulati con gli Enti affidanti nonché i Comuni affidanti dei servizi di TPL, nello specifico le aziende indicate al precedente art. 1 co. 3 in coerenza con la SISUS.

I beneficiari, che garantiranno il cofinanziamento dell'investimento, saranno titolari della proprietà dei punti di ricarica.

3. Il potenziale beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) regolarità contributiva	L'impresa/Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS e INAIL	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo.
b) sostenibilità finanziaria	L'impresa dovrà presentare apposite referenze bancarie, ossia una dichiarazione di un istituto di credito attestante la solvibilità del beneficiario (Allegato 1 modello imprese).	Alla data di presentazione della domanda.
c) regolarità antimafia	L'impresa richiedente deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno.	L'impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia (qualora venga previsto un contributo superiore a Euro 150.000,00) già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La verifica sarà effettuata: - in fase di presentazione della domanda con dichiarazione all'interno del sistema informativo sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono una erogazione superiore a Euro 150.000,00. - successivamente e circoscritto ai soli progetti finanziabili, dovrà essere compilato il modello "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi antimafia" secondo l'Allegato 2 ed inviato ad AVEPA con la prima domanda di pagamento.
d) NON trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	L'impresa richiedente non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Alla data di presentazione della domanda

e) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del saldo e per i 5 anni successivi.
---	--	---

4. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia del contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con la Provincia di Verona, assicurandosi che contenga le clausole atte a garantire una serie di elementi necessari per sterilizzare il possibile vantaggio competitivo fornito dal possesso dei mezzi. In particolare, dovrà essere previsto almeno:

- l'acquisto del materiale relativo ai sistemi di ricarica elettrica dovrà essere assoggettato al vincolo di destinazione e alle condizioni previste dall'art. 18 della L.R. 25/98 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionali attuative;
- l'inalienabilità delle apparecchiature e dei sistemi;
- il divieto di ammortamento dei sistemi e delle apparecchiature, al fine di evitare il doppio finanziamento;
- che le apparecchiature e i sistemi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quelli che l'azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare le proprie dotazioni tecnologiche, (ad esempio nel caso di proposta migliorativa offerta in sede di gara);
- che l'azienda si occupi della manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature, il cui importo verrà restituito nell'ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del servizio;
- la restituzione dei sistemi e delle apparecchiature in caso di cessazione del servizio;
- i punti di ricarica possono essere utilizzati solo per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale oggetto del contratto di servizio in essere;
- il divieto di utilizzare il valore patrimoniale dei sistemi e delle apparecchiature per operazioni di alcun tipo (es. patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc.).

Qualora il contratto di servizio in essere non presenti alla data della domanda di sostegno gli elementi sopra elencati, il soggetto richiedente deve comunicare per iscritto atti/norme/disciplinari che contemplino i contenuti richiesti oppure in alternativa deve produrre una dichiarazione/attestazione, sottoscritta dall'operatore di trasporto stesso e dall'ente affidante, contenente le clausole richieste.

Interventi ammissibili

Articolo 5. Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il PR Veneto FESR, le Linee Guida per la programmazione e coprogettazione delle SISUS ed i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 08/06/2023 e ss.mm.ii., nello specifico gli interventi che hanno ad oggetto l'implementazione di punti ricarica per autobus elettrici del TPL di linea. I punti di ricarica saranno ad uso esclusivo degli autobus di linea e non potranno essere in alcun modo essere utilizzati per fini commerciali.
Deve essere garantita la coerenza con i PUMS e, per le città sotto i 100.000 abitanti, con altri strumenti di pianificazione della mobilità urbana.
2. I progetti devono soddisfare le prescrizioni approvate dalla Direzione Programmazione Unitaria con il citato decreto di approvazione della SISUS e i seguenti criteri di ammissibilità specifici per l'Azione:

- 1) Gli interventi saranno attuati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti.
- 2) Gli interventi consistono nell'implementazione di punti di ricarica per Autobus elettrici del TPL di Linea;
- 3) Tali interventi devono essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative.
- 4) I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022, in modo particolare alle prescrizioni specifiche in tema di:

- contenimento del consumo di suolo; gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n.14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
- gestione dei rifiuti,
- siti Natura 2000;
- rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852. Per le prescrizioni specifiche in materia si rinvia alle Linee Guida per la verifica del principio DNSH - PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dall'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, Allegato F1 al DDR n. 17 del 12/02/2025. Per l'Azione oggetto del presente Avviso, tali Linee Guida prevedono il riferimento, per quanto pertinente, ai contenuti delle schede DNSH riferite alla misura M2C2.4I4.3I4.3 del PNRR, limitatamente ai principi e alle prescrizioni ambientali rilevanti. Il mancato rispetto del principio comporta la decadenza parziale al sostegno ai sensi dell'art. 18.
- garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023 come previsto all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Regolamento (UE) 2021/1060. Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Allegato 4 - parte VERIFICA CLIMATICA del presente invito.

- 5) Per gli Enti pubblici, si richiamano i Criteri Ambientali Minimi pertinenti, principalmente quelli per l'Edilizia, come stabilito nelle Linee Guida regionali Appendice 3; ulteriori indicazioni sono descritte nelle stesse Linee Guida approvate con DDR n. 17 del 12 febbraio 2025.

3. Gli interventi devono altresì soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità comuni a tutte le Azioni:
 - coerenza con la SISUS;
 - ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali;
 - presenza di una logica integrata degli OS/Azioni/Interventi nell'ambito delle SISUS;
 - adeguatezza del livello di maturazione progettuale e procedurale e coerenza dei tempi di esecuzione con la tempistica di attuazione del programma;
 - se pertinente, ammissibilità ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato.
4. Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi, alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c. 6 Regolamento (UE) 2021/1060. Ai fini del presente Invito per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale alla data di presentazione della domanda non sia stato ancora emesso il certificato di conformità relativo alle opere e alle forniture dell'intervento.

5. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore statale e regionale vigente, a titolo non esaustivo:
- Comunicazione della Commissione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (2022/C 80/01)”, in particolare art. 4.3 Aiuti a favore di una mobilità pulita;
 - Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
 - Regolamento CE n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
 - Regolamento (UE) 2021/2139 (pg. 103) che integra il Regolamento 852/2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile”
 - Direttiva 2009/33/CE, art. 4, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161 per la definizione di veicolo pulito;
 - D. Lgs. N. 422/1997 Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL;
 - D.L. n. 121/2021, art. 4 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
 - LR Veneto n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale.

Articolo 6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
a) spese per opere edili e lavori	- Opere pubbliche, compresi gli oneri per la sicurezza, le opere accessorie, oltre che la fornitura dei materiali per tali opere (ad esempio: opere strutturali, opere di finitura, <u>opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale)</u>, opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia dell’edificio, opere per la realizzazione dell’edificazione o il recupero dell’immobile, lavori e relative forniture per interventi per l’efficientamento energetico). Le spese per opere edili e lavori devono riguardare - le opere di adeguamento dei depositi esistenti ove strettamente necessario e nei limiti delle esigenze tecniche connesse all’installazione e all’utilizzo dei punti di ricarica; - predisposizione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione, dei luoghi di ricarica e dei relativi apparati, dei siti e dei relativi dispositivi di stoccaggio. - Non sono ammesse le spese relative alla fornitura, installazione e messa in funzione di impianti fotovoltaici in questa categoria di spesa. La rendicontazione di questa categoria di voce di spesa è a costi reali.
b) Servizi tecnici	I costi relativi alla progettazione a tutti i livelli (es. architettonica, strutturale, impiantistica), alla contabilizzazione, alla direzione e assistenza ai lavori, al collaudo dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché servizi specialistici di progettazione, quali ad esempio: attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, indagini preliminari e

	studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto, studi di valutazione del comportamento sismico allo stato attuale e post intervento, studi propedeutici alla realizzazione dell'intervento (quali indagini geologiche, geofisiche, geotecniche e prove di laboratorio, indagini e prove sui materiali e sulle strutture, rilievo geometrico e strutturale), sono calcolati con un tasso forfettario pari al 13,13% dei costi relativi ai lavori, comprese le opere accessorie e la fornitura dei materiali per tali opere, categoria a), ai sensi della Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente, ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. Le spese relative ai servizi tecnici rendicontate a costi reali non sono ammesse.
c) acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature - punti di ricarica per autobus elettrici	Fornitura di punti di ricarica per i servizi di trasporto pubblico locale TPL, il cui costo riconosciuto ammissibile è calcolato tramite tabella costi unitari ai sensi dell'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (EU) 2021/1060 (Allegato 5). In questa categoria di spesa non sono compresi i lavori di installazione dei punti di ricarica. Le spese relative alla fornitura di punti di ricarica rendicontate a costi reali non sono ammesse.
d) acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature - impianto fotovoltaico	Spese per eventuali impianti fotovoltaici per la produzione in loco di energia elettrica collegati in modo diretto all'infrastruttura di ricarica o rifornimento, il cui costo riconosciuto ammissibile è calcolato tramite tabella costi unitari ai sensi della Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025 (Allegato 5). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 15% delle voci a), b), c). Le spese relative alla fornitura, installazione e messa in funzione di impianti fotovoltaici rendicontate a costi reali non sono ammesse.
e) IVA	L'IVA può essere riconosciuta sulla voce di spesa a) Ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Reg (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.
f) costi indiretti	I costi indiretti dell'operazione sono calcolati con tasso forfettario pari al 5% dei costi di cui alle categorie a), b), c), d), e), ai sensi dell'articolo 54.1 lettera a) del Regolamento (UE) 1060/2021. Trattasi a titolo esemplificativo e non esaustivo di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per la contabilità o gli addetti alle pulizie, ecc e/o costi per utenze e canoni (bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.) Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. I costi indiretti, rendicontati a costi reali, non sono ammessi.

2. L'ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 08/04/2022.
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

Articolo 7. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Invito gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. In generale non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
 - a. le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
 - b. spese per studi di monitoraggio e studio dei risultati conseguiti dopo la realizzazione dell'opera;
 - c. acquisizione e locazione di immobili;
 - d. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - e. le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
 - f. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - g. acquisto di beni usati e ricondizionati;
 - h. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - i. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - j. capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 25 Regolamento (UE) n. 651/2014GBER;
 - k. spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - l. sostenute prima della data di presentazione del 08/04/2022, e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto o non interamente pagate;
 - m. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
 - n. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, gli interessi per ritardati pagamenti;
 - o. oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
 - p. spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, spese di segreteria, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.)
 - q. spese per il personale interno compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti normate dall'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 o dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023;
 - r. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dall' Invito;
 - s. spese per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - t. fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - u. per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021;

3. Ulteriori spese non previste al precedente art. 6 co. 1, nonché spese relative ai beni diversi da quanto previsto all'art. 5, sono da considerarsi come "Spese non ammissibili".
4. In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale del PR FESR.

Articolo 8. Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, nella forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria prevista per ciascun progetto all'art.2, è concesso in misura fino al 85% del costo totale ammissibile.
2. A garanzia della realizzazione e della funzionalità degli interventi oggetto del presente Invito, il beneficiario si impegna a finanziare la quota non coperta dal contributo o eccedente il contributo stesso mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).
3. I sostegni che saranno erogati con il presente Invito non rientrano nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Articolo 9. Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente Invito sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
3. I benefici previsti dal presente Invito non sono cumulabili con i benefici concessi a valere sul PNRR per il medesimo intervento.

Presentazione delle domande e istruttoria

Articolo 10. Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.
4. I termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno sono stabiliti con date e orari indicati al successivo art. 15. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6, la domanda

potrà essere “Presentata” definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>

5. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato “PDF”, firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante o da un suo delegato, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.
6. Si elenca di seguito la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda di sostegno:

Documentazione <u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u> della domanda stessa	a) relazione generale di progetto con relativo quadro economico; relazione tecnica dettagliata sul progetto (nella relazione dovrà essere indicato il dato relativo alla stima energia erogata dalle Infrastrutture per combustibili alternativi (MW)); b) progetto di fornitura ai sensi dell’art. 41 co. 12 e allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 ovvero, se approvato precedentemente al 1° luglio 2023, dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, e decisione dell’organo deputato alla deliberazione dell’ordine di acquisto dei mezzi/impianti/sistemi tecnologici (es. verbale Consiglio di Amministrazione); c) documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 11, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno (es. dichiarazioni rese in Fondi.RVE) o altri elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento), attraverso la produzione di un’apposita relazione da parte del soggetto richiedente attestante, per ciascun criterio riportato nella griglia di valutazione, le modalità di rispetto dei criteri stessi, max 1500 caratteri per criterio (Allegato 3).
Documentazione da allegare alla domanda e necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria.	d) contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l’ente affidante; per la verifica delle clausole di cui all’art. 4 co. 4: - se presenti nel contratto di servizio, vedi punto precedente; - in alternativa, atti/norme/disciplinari che le contemplano; - in alternativa dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole indicate e) Ulteriore documentazione di progetto: - indice della documentazione; - cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste dal presente Invito; - piano di gestione e manutenzione dell’opera che specifichi tra l’altro la tipologia di interventi manutentivi necessari, la loro ciclicità, le risorse necessarie ed individui il Soggetto competente; - relazioni tecniche, relazioni specialistiche ed elaborati rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, commi 6, 7 e 8 o come previsto dal D.Lgs 36/2023, art. 41, commi 6, 7 e 8 e allegato I.7; f) qualora necessaria, relazione sottoscritta da un tecnico relativa

	alla “verifica climatica” (c.d. Climate Proofing) (Allegato 4); g) autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l’Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale Ente che dimostri l’avvenuto avvio del procedimento. h) qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss. mm.ii. e Capo IV L. R. n. 12/2024 e regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025; i) nel caso di richiesta della categoria di spesa a) dell’art. 6 comma 1, determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto già avviate all’atto della presentazione della domanda di sostegno; j) nel caso di richiesta della categoria di spesa a) dell’art. 6 comma 1, eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità delle spese, 8 aprile 2022); k) documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art.4 co.3 (Allegato 1 con referenze bancarie, ossia una dichiarazione di un istituto di credito attestante la solvibilità del beneficiario); l) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa all’impegno del rispetto del principio DNSH (Allegato 4).
--	--

7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato “PDF”.

Prima del caricamento nel portale Fondi.RVE devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:

- la domanda di sostegno, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante del soggetto richiedente;
- le referenze bancarie (Allegato 1);
- ulteriori eventuali allegati resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci (anche in firma olografa).

8. Nel sottoscrivere la domanda di contributo il Rappresentante Legale, tra l’altro, rilascia all’interno del quadro dichiarazioni in Fondi.RVE, ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art.8;
- dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all’art. 5 comma 2;
- dichiarazione di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa

valutazione di incidenza;

- dichiarazione sul rispetto della normativa “antimafia” per le istanze che prevedono una erogazione superiore a Euro 150.000,00.

9. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea.
10. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
11. La domanda di sostegno è irricevibile e pertanto non è considerata presentata qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero rechi una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata entro i termini di cui al precedente comma 4;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Invito;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal presente Invito e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).
12. È prevista la regolarizzazione secondo le modalità prevista dall'art. 71 co. 3 DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 e dall'art.101 D.lgs. 36/2023 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
13. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Invito.

Articolo 11. Valutazione delle domande

1. Come previsto dal Manuale procedurale del PR Veneto FESR, approvato con DDR n. 130/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
 - l'Autorità Urbana sotto il profilo della qualità delle operazioni, della loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile nonché per il PR Veneto FESR 2021-2027;
 - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica.
2. Dopo l'accertamento della ricevibilità AVEPA provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 precisando l'endoprocedimento di istruttoria da parte dell'AU. L'attività istruttoria di competenza dell'AU si conclude entro 30 giorni dal termine per la presentazione della domanda. Qualora l'esito dell'endoprocedimento dell'AU sia negativo, AVEPA ne dà comunicazione al soggetto richiedente e la domanda risulterà non ammissibile. Le sole domande con esito positivo dell'endoprocedimento di competenza dell'AU sono istruite da AVEPA nella successiva fase.
3. AVEPA, preso atto delle risultanze dell'attività di verifica svolta dall'AU, procede con la valutazione relativa ai criteri di ammissibilità tecnica. Tenendo conto degli esiti istruttori, AVEPA conclude il procedimento di selezione delle operazioni. Le verifiche di AVEPA comprendono anche eventuali prescrizioni indicate nell'Allegato B del decreto di approvazione della SISUS. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la non ammissibilità dell'operazione.

4. Nel corso dell'istruttoria al beneficiario potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio alla documentazione presentata, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione.
5. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza ed applicando il metodo approvato con DDR n. 28 del 02/04/2024 e ss.mm.ii., riportato nelle seguenti tabelle.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'AU

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	SI/NO
Coerenza con la SISUS.	
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.	
Presenza di una logica integrata degli OS/Azioni/Interventi nell'ambito delle SISUS.	
Adeguatezza del livello di maturazione progettuale e procedurale e coerenza dei tempi di esecuzione con la tempistica di attuazione del programma.	

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio 0/1
Progetto già inserito in documenti di programmazione	
Gli interventi sono realizzati all'interno di infrastrutture esistenti.	
Investimenti, distinti da questa azione, in autofinanziamento da parte delle Aziende beneficiarie.	
Si rafforzano le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri fini PM10.	
Si rafforzano le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità di popolazione.	
Sono previsti sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati e una stima degli impatti degli interventi.	
È dimostrato un buon livello di integrazione con misure complementari mirate allo shift modale verso il trasporto collettivo e la mobilità condivisa.	
Grado di integrazione con l'utilizzo di energia ottenuta da fonti rinnovabili.	
Ove pertinente, sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali.	
<i>Punteggio totale</i>	

Per ciascun criterio il punteggio verrà così assegnato:

- in caso di soddisfacimento verrà assegnato un valore pari a 1
- in caso di mancato soddisfacimento verrà assegnato un valore pari a 0.

I progetti che sulla base dei criteri di valutazione totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 1 non saranno ammessi al contributo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI AVEPA

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	SI/NO
Se pertinente, ammissibilità ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato.	
Soggetti beneficiari previsti dall'art. 4, co. 2	
Verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060: Sostenibilità finanziaria dei beneficiari ai sensi dell'art. 4 co. 3	
Tipologia di intervento prevista dall'art. 5 co. 1	
Gli interventi saranno attuati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti e dai Comuni affidanti.	
Tali interventi devono essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative.	
I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022, in modo particolare alle prescrizioni specifiche in tema di: consumo di suolo, gestione dei rifiuti, siti Natura 2000, DNSH. e verifica climatica.	

Articolo 12. Approvazione e concessione del contributo

- Entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva le risultanze istruttorie e, per l'esito positivo, concede il sostegno con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'ente richiedente.
- Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nei siti istituzionali di AVEPA e dell'AU.
- Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'ente richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. Tale comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.

Verifiche e controlli

Articolo 13. Obblighi a carico del beneficiario

- Il beneficiario si impegna a:
 - fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) ed entro il termine massimo di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a

- procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
 - h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - j) mantenere i requisiti di ammissibilità soggettivi individuati all'articolo 4, comma 3:
 - lettere a) e c) fino all'erogazione del saldo;
 - lettera e) fino all'erogazione del saldo e per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
 - k) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - l) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente Invito nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo, ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - n) laddove richiesto, anche e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato dell'impresa richiedente e delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale
 - o) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente Invito;
 - p) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente Invito;
 - q) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente Invito;
 - r) rispettare i termini, le prescrizioni (incluse quelle allegate al Decreto di approvazione della SISUS) e le condizioni previste nell'Invito e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - s) inserire nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG);
 - t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
 - u) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica;

- v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - w) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi laddove applicabili;
 - x) cofinanziare l'intervento (vedi art. 8);
 - y) rispettare i Criteri Ambientali Minimi in materia di Green Public Procurement;
 - z) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all'art. 5;
 - aa) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente Invito.
2. Circoscritto ai soli progetti finanziabili, dovrà essere compilato il modello "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi antimafia" secondo l'Allegato 2 del presente Invito ed inviato ad AVEPA con la prima domanda di pagamento.
 3. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dall'Invito.
 4. Il beneficiario si obbliga altresì a rispettare gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), individuato nell'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020 secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del presente Invito.
 5. Il beneficiario si obbliga a rispettare il principio di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture dagli effetti del clima, attraverso la verifica climatica, secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del presente Invito.

Articolo 14. Svolgimento delle attività, varianti e proroghe

1. I progetti ammessi all'agevolazione devono essere conclusi ed operativi **entro il termine "Conclusione del progetto" riportato al successivo art. 15**. I beneficiari si impegnano a rispettare tutte le tempistiche di cui al successivo art. 15.
2. Un intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate (se l'intervento prevede lavori deve essere firmato il certificato di ultimazione dei lavori, se si tratta di forniture deve essere data evidenza che la fornitura è stata consegnata ed è funzionante);
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di presentazione della domanda di saldo;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità per la concessione del sostegno.
3. Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono essere motivate ai sensi del codice degli appalti e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. La variante deve pervenire tempestivamente ad AVEPA (pec: protocollo@cert.avepa.it).
e deve comprendere la pertinente documentazione tecnico-amministrativa:
 - atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
 - eventuale relazione del Rup;

- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
 - atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - eventuale revisione dell'analisi sulla immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing"), secondo quanto previsto dall'Allegato 4.
4. Per quanto non previsto dal comma precedente, si rimanda al Manuale Procedurale PR Veneto FESR 2021/2027 sez. III par. 3.3 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni".
 5. Ove necessario, durante lo svolgimento delle attività, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della SRA competente per l'Azione del presente Invito con modalità che verranno definite dall'Agenzia stessa.
 6. Il beneficiario può presentare motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento. Il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a chiedere il parere di AU e AdG sulla richiesta del beneficiario.

Articolo 15. Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle tempistiche di progetto

FASE	SCADENZA
Avvio	Le spese sono ammissibili a decorrere dal 08/04/2022
Presentazione della domanda di sostegno	Dal giorno 29/06/2026 ore 10:00 ed entro il 29/07/2026 ore 17:00
Presentazione domanda di anticipo	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto facoltativo	La domanda di acconto facoltativa può essere presentata dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità sul BURV e non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.
Conclusione del progetto	Entro il 30/06/2028
Presentazione domanda di saldo	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità e entro la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale data

Articolo 16. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità previste dal manuale procedurale del PR FESR. (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria).

2. Le domande di erogazione di anticipo o di acconto e del saldo del sostegno prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u> facoltativo	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al 40% del sostegno concesso	Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo. L'atto di garanzia o la fideiussione devono essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA (https://www.avepa.it/servizi/settori/aiuti-e-contributi/fesr/pr-veneto-fesr-2021-2027/modulistica) Lo svincolo della fideiussione/atto di garanzia avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo. Copia dell'ultimo EC relativo al conto corrente presso cui si chiede l'accredito (prima pagina da cui sia visibile IBAN e intestatario)
<u>Acconto</u> facoltativo	La domanda di acconto può essere presentata dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità sul BURV e non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	Per le operazioni che prevedono affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli acconti sono previsti mediante stati di avanzamento dei lavori con importi minimi stabiliti nei contratti stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori. Per il numero massimo di acconti che è possibile	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, eventuale attestazione/verbale di inizio attività del Direttore dell'esecuzione del contratto (obbligatoria in domanda di saldo); - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di spesa c) e d) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, documentazione necessaria per la rendicontazione degli impianti/apparecchiature tramite tabelle di costi unitari come da Allegato 5 (queste voci di spesa potranno essere rendicontate in acconto solo se la relativa fornitura risulta conclusa e funzionante);

		richiedere si rimanda alla Sezione II, paragrafo 5.2, del Manuale Procedurale PR FESR 2021-2027 Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.	- nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e), documenti giustificativi di pagamento; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e), documenti riguardanti gli affidamenti di cui al successivo comma 8; - documentazione fotografica comprendente il cartello di cantiere; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH (Allegato 4); - Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto.
<u>Saldo</u> obbligatorio	A partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità ed entro la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale data Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente Invito	- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante, della proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto (nella relazione dovrà essere indicato il dato relativo alla stima energia erogata dalle Infrastrutture per combustibili alternativi (MW)); - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, eventuale attestazione/verbale di inizio attività del Direttore dell'esecuzione del contratto (se non già presentata in fase di acconto); - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di spesa c) e d) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, documentazione necessaria per la rendicontazione tramite tabelle di costi unitari, Allegato 5; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla

			categoria di costo a) ed e), provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità.; - documentazione fotografica; - piano finanziario dell'opera realizzata con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnato da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e), documenti riguardanti gli affidamenti di cui al successivo comma 8 se non già presentati con le precedenti domande di pagamento; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e), fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'esecuzione degli interventi; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e), documenti giustificativi di pagamento; - nel caso di rendicontazione dei beni di cui alla categoria di costo a) ed e) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, ogni altro documento utile legato alle spese effettuate; - documentazione necessaria ai fini del rispetto del principio DNSH (Allegato 4). - Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto.
--	--	--	---

4. In fase di istruttoria della domanda di saldo, AVEPA verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. Ove necessario, durante lo svolgimento delle attività istruttorie della rendicontazione, potrà essere previsto, da parte di AVEPA, un coinvolgimento della SRA competente per l'Azione del presente Invito con modalità che verranno definite dall'Agenzia stessa.

5. Con riguardo alle spese di categoria a) ed e), la documentazione inerente la spesa sostenuta deve avere i seguenti requisiti:

- essere relativa a spese sostenute a partire dal 08/04/2022 e non successive al termine per la presentazione della domanda di saldo;
- essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
- nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;

- i documenti contabili devono essere riferiti all'investimento oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
- devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
- per la documentazione di spesa riguardante lavori è necessario allegare:
 - i. stato di avanzamento lavori corrispondente;
 - ii. certificato di pagamento;
- il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art.6 c.2 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP o del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

6. Il beneficiario nel compilare la domanda di pagamento dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione all'interno del quadro dichiarazioni del Sistema Fondi.RVE: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".

7. Con riguardo alla categoria di spesa a) ed e) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:

- mandato di pagamento;
- modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
- nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si attesti che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).

8. Con riguardo alla categoria di spesa a) di cui all'art. 6 comma 1 del presente invito, i contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto di appalto:

- deliberazione/decreto a contrarre, qualora non già prodotto con la domanda di ammissibilità;
- bando di gara d'appalto/avviso pubblico di indagine di mercato, corredato dei relativi disciplinari e capitolati tecnici;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi ai sensi della normativa vigente, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione dell'elenco;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito dell'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente;
- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ai sensi della legge n. 136 del 2010;

- comunicazione del c/c dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge n. 136 del 2010;
- documentazione relativa agli affidamenti.

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

9. Si riassumono nella tabella sottostante le modalità ammesse per il pagamento dei giustificativi di spesa:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
F24	Copia del modello F24 con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Poste, Banca,...)	In caso di pagamento cumulativo di più importi, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento (Enti pubblici e organismi di diritto pubblico)	- Provvedimento di liquidazione - Copia del mandato quietanzato - Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria (quietanza)	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).
Bonifico bancario/postale	Estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

	il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione. 2) Copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
MAV	Copia del Bollettino MAV estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento al pagamento; - il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	

10. La liquidazione di ciascuna rata di contributo sarà disposta entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 74 c. 1 lett. b) Reg. (UE) 2021/1060. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
11. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
12. Qualora le spese rendicontate ammesse a contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento prevista all'art. 8 co. 1.

13. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario
 - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.
 - deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il contributo concesso risulti superiore ad euro 150.000,00.
14. Nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita (comunicazione di avvenuta cessione del credito, atto di cessione, provvedimento di presa d'atto dell'ente beneficiario alla cessione, ecc).
15. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Articolo 17. Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'Invito;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, il beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 5 anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18. Revoca, rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di revoca. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno assegnato è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del presente Invito;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 dell'Invito, salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 comma 3, lettere c) ed e) prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Invito e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nell'Invito e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma;
 - l) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
 - a) mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente Invito; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del

- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - d) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 lettera e) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;
 - e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente Invito prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - f) mancato rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm) di cui all'articolo 5 comma 2, limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni previste;
 - g) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nell' Invito e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;
 - h) il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici saranno applicati anche gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 3452 del 14/05/2019.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
 6. Il sostegno concesso può essere inoltre soggetto a decadenza qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.
 7. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Articolo 19. Informazioni generali

1. Copia integrale del presente Invito e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) e saranno disponibili sul sito web dell'Autorità Urbana all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Accordi-tra-enti/SISUS-2021-2027-inviti> nonché sul sito istituzionale <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/pr-fesr-2021-2027>
1. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a. nella fase di domanda di partecipazione all'Invito:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare AVEPA telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;

- b. nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti ad AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
- 2. Responsabile del procedimento per AVEPA è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova, o suo delegato.
- 3. Gli atti connessi al presente Invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
 - Autorità Urbana di Verona, Piazzetta Melvin Jones 1, 37121 Verona;
 - AVEPA -Area Gestione FESR- via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova.L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 4. Per ulteriori specifiche tecniche su Fondi.RVE si rinvia al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>

Articolo 20. Informazione e pubblicità

- 1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Invito, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
- 2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>
- 3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
- 4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/progetti-realizzati-21-27>

<https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/elenco-dei-beneficiari>

Articolo 21. Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
 - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
 - Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
 - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
 - Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
 - Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027", obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
 - Decisione C(2024) 4983 final della Commissione europea recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia";
 - Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025 della Commissione europea recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia;
 - Decisione C(2026) 1893 final della Commissione europea del 18/03/2026 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
 - Decisione C(2019) 3452 del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso" e s.m.i.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
 - Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
 - Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;

- Regolamento (UE) n.1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- Regolamento (UE) n.181 del Parlamento e del Consiglio del 16/02/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- Direttiva 2009/33/CE art. 4, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1161, in particolare per la definizione di veicolo pulito;
- D.Lgs n.422 del 19/11/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di TPL;
- L.R. n.25 del 30/10/1998 Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale;
- Regolamento (UE) 2021/2139 (pg. 103) che integra il Regolamento 852/2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile”
- D.L. n. 121/2021, art. 4 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e normativa attuativa pro-tempore vigente;
- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»
- DPR n. 66 del 10/03/2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)” e s.m.i..Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico;
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024 e nota prot. 279687 del 06 giugno 2025), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre/10/2024 e nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025);
- “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nelle Linee guida per l’attuazione delle SISUS (Allegato A al DDR n. 28 del 02/04/2024 e ss.mm.ii.);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023, n. 130 del 27/09/2023, e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link:

<https://venetocoesione.regione.veneto.it/autorit%C3%A0-del-programma-e-organismi-di-gestione-e-controllo>

- DDR 20 del 29/03/2023 così come aggiornato con DDR n. 158 del 10/11/2023 di approvazione delle “Linee Guida per la programmazione e coprogettazione delle SISUS”;
- 2. L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 22. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall’Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell’analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è il Comune di Verona per le attività endoprocedimentali di selezione delle operazioni nonché AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante, per le attività di selezione delle operazioni e di istruttoria delle domande di pagamento.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all’indirizzo email: dpo@avepa.it

6. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

7. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente Invito.

Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027

Priorità 3. Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.

Obiettivo specifico 2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.

ALLEGATO 1 (imprese)

**Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona
Azione 2.8.2 “TPL – Punti di ricarica elettrica”**

FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)

Nome della Banca e/o Istituto di Credito

Via

Cap. Città

Spett. Comune di
Autorità urbana di
indirizzo
indirizzo PEC

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa (indicare il nome dell'impresa) per la partecipazione all'Invito approvato con *indicare atto* n. del

Azione – *indicare titolo dell'Invito*

Su richiesta di (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica), con sede legale nel Comune di alla via n., C.F., P.I., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità.

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti.

Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

Il presente documento, una volta acquisito, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente

Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027**Priorità 3.** Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.**Obiettivo specifico 2.8.** Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.**ALLEGATO 2****Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona****Azione 2.8.2 “TPL – Punti di ricarica elettrica”****Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

l sottoscritt_ _____
 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 in qualità di _____
 della società _____

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	rapporto di parentela

☐ di non avere familiari maggiorenni conviventi

Luogo e data

firma

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

Per gli altri soggetti sottoscrittori, è possibile sia la sottoscrizione digitale che la sottoscrizione con firma autografa accompagnata da un documento di identità in corso di validità

N.B.: questa dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)	
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. legale rappresentante 2. amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci

	o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027**Priorità 3.** Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.**Obiettivo specifico 2.8.** Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.**ALLEGATO 3****Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona
Azione 2.8.2 "TPL – Punti di ricarica elettrica"****Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 11 dell'Invito****Prescrizioni assegnate al progetto dalla Commissione di Valutazione delle SISUS di cui all'Allegato B DDR del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria di approvazione della SISUS (rif. art. 1 comma 4 dell'invito)**

Il progetto è interessato da prescrizioni ?

☐ **Si**☐ **No**

Se sì, descrivere brevemente le misure adottate per garantire l'assolvimento delle prescrizioni

.....
.....**1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale**Descrivere brevemente i seguenti criteri di ammissibilità

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Coerenza con la SISUS.
Ove possibile, presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali. <i>Si chiede di specificare se gli interventi oggetto del presente invito sono realizzati in aree svantaggiate/marginali/degradate dell'Area urbana individuate nella SISUS e/o, se del caso, indicare contributo degli interventi relativo a determinate fasce di popolazione svantaggiate, come da SISUS e PR FESR</i>
Presenza di una logica integrata degli OS/Azioni/Interventi nell'ambito delle SISUS.
Adeguatezza del livello di maturazione progettuale e procedurale e coerenza dei tempi di esecuzione con la tempistica di attuazione del programma.

.....
.....

Descrivere brevemente i seguenti criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE
Progetto già inserito in documenti di programmazione
Gli interventi sono realizzati all'interno di infrastrutture esistenti.
Investimenti, distinti da questa azione, in autofinanziamento da parte delle Aziende beneficiarie.
Si rafforzano le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri fini PM10.
Si rafforzano le linee di TPL che attraversano aree con elevata densità di popolazione.
Sono previsti sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati e una stima degli impatti degli interventi.
È dimostrato un buon livello di integrazione con misure complementari mirate allo shift modale verso il trasporto collettivo e la mobilità condivisa.
Grado di integrazione con l'utilizzo di energia ottenuta da fonti rinnovabili.
Ove pertinente, sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali.

2. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i seguenti criteri di ammissibilità

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ AZIONE 2.8.2
Soggetti beneficiari

Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi di TPL di cui alla L.R. 25/1998 stipulati con gli Enti affidanti nonché i Comuni affidanti dei servizi di TPL

Verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060: Sostenibilità finanziaria dei beneficiari ai sensi dell'art. 4 co. 3

Tipologia di intervento

Implementazione di punti ricarica per autobus elettrici del TPL di linea. I punti di ricarica saranno ad uso esclusivo degli autobus di linea e non potranno essere in alcun modo essere utilizzati per fini commerciali.

Deve essere garantita la coerenza con i PUMS e, per le città sotto i 100.000 abitanti, con altri strumenti di pianificazione della mobilità urbana.

Gli interventi saranno attuati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti e dai Comuni affidanti.

Tali interventi devono essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative.

I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGR n.77 del 01/02/2022, in modo particolare alle prescrizioni specifiche in tema di: consumo di suolo, gestione dei rifiuti, siti Natura 2000, DNSH, verifica climatica

Luogo e data

Firma del dichiarante

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027**Priorità 3.** Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.**Obiettivo specifico 2.8.** Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.**ALLEGATO 4****Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona
Azione 2.8.2 “TPL – Punti di ricarica elettrica”**

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ in qualità di _____

della [azienda/ente] _____

con sede legale in:

via/piazza _____

Comune _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;**Dichiara il rispetto del principio DNSH**

Con il presente Invito il soggetto beneficiario intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati all'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020.¹

Il rispetto del principio DNSH sarà verificato in due fasi

- Fase di presentazione della domanda di sostegno: dichiarazione d'intenti;
- Fase di presentazione della domanda di pagamento (acconto e saldo): presentazione della documentazione probatoria.

L'analisi presente nel Rapporto Ambientale FESR Veneto 2021/2027, approvato con DGR 77 del 1 febbraio 2022, per l'Azione 2.8.2 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH (VAS paragrafo 5.9 pag. 232).

¹ ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea;

In riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] – Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”(di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 “COMMISSION EXPLANATORY NOTE” (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l’applicazione del principio anche nell’ambito della Politica di coesione.

Nella Nota EGESIF è chiarito come il principio vada interpretato nel contesto dell’Art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia (852/2020), che definisce ciò che rappresenta un “danno significativo” in relazione a sei obiettivi ambientali coperti dal Regolamento della Tassonomia:

- un’attività è considerata arrecare danno significativo alla mitigazione del cambiamento climatico se determina un’emissione significativa di gas a effetto serra;
- un’attività è considerata arrecare danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se determina un incremento degli impatti attuali e futuri del clima, sull’attività stessa, sulla natura o sulle persone;
- un’attività è considerata arrecare danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine;
- un’attività è considerata arrecare danno significativo all’economia circolare, inclusa la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riciclaggio se comporta significative inefficienze nell’uso dei materiali e nell’uso diretto o indiretto delle risorse naturali o se incrementa in modo significativo la produzione, termovalorizzazione o collocazione in discarica dei rifiuti o se la collocazione in discarica possa causare rischi ambientali significativi e a lungo termine;
- un’attività è considerata arrecare danno significativo alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento se determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo;
- un’attività è considerata arrecare danno significativo alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannoso per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

Fase di presentazione della domanda di sostegno	☐ Il soggetto richiedente si impegna al rispetto del principio DNSH, conformemente alle disposizioni del bando e alle Linee Guida approvate con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12/02/2025, e si impegna a fornire idonea perizia asseverata o documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e delle prescrizioni ambientali pertinenti, come individuati nei contenuti delle schede DNSH riferite alla misura M2C2.4I4.3I4.3 del PNRR, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 dell’invito in fase di pagamento.
---	---

Fase di presentazione della domanda di pagamento (acconto e saldo) Principio “DNSH”	Il soggetto beneficiario dichiara che: ☐ È stato verificato il rispetto del principio “DNSH” come definito dalle Linee Guida approvate con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12/02/2025 (allegare perizia asseverata che attesti il rispetto del principio “DNSH”).
---	---

	Oppure ☐ È stata fornita documentazione idonea a comprovare il rispetto dei principi e delle prescrizioni ambientali pertinenti, come individuati nei contenuti delle schede DNSH riferite alla misura M2C2.4I4.3I4.3 del PNRR, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 dell'invito.
--	--

VERIFICA CLIMATICA

Il presente Invito nel rispetto dell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantisce "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021- 2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 (nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023)². Il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere a finanziamento è descritto analiticamente nell'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento".

Per il settore d'intervento **086 "Infrastrutture per combustibili alternativi"**, individuato dal PR FESR Veneto per l'Azione 2.8.2, sono previsti i seguenti adempimenti.

<u>Neutralità climatica</u>	<i>Screening</i> necessario rispetto alle emissioni assolute o relative di CO2 <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in esito di Screening è stato rilevato impatto superiore alla soglia di 20.000 t/anno di CO2. <u>La relazione generale del progetto deve contenere una sezione dedicata alla stima dell'impronta di carbonio per l'intervento oggetto di domanda.</u>
<u>Resilienza climatica</u>	<i>Screening</i> necessario rispetto ai rischi climatici a cui l'infrastruttura oggetto di domanda è potenzialmente esposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelo <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)" e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli

²<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>

	effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura. <u>La relazione generale del progetto deve contenere una sezione dedicata alla descrizione esaustiva di quali misure verranno implementate nella realizzazione del progetto e/o in fase di gestione delle opere allo scopo di migliorarne la resilienza climatica.</u>
--	--

*Si allega alla presente la relazione climatica

Luogo e data

Firma del dichiarante

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027

Priorità 3. Un'Europa più connessa attraverso la mobilità urbana sostenibile.

Obiettivo specifico 2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.

ALLEGATO 5

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona
Azione 2.8.2 “TPL – Punti di ricarica elettrica”

Tabelle standard dei Costi unitari

Tabella standard di costi unitari relativa alla fornitura di punti di ricarica per i servizi di trasporto pubblico locale – TPL approvata ai sensi dell'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (EU) 2021/1060.

Tabelle di costi unitari per la fornitura di punti di ricarica per i servizi di trasporto pubblico locale – TPL suddivisi in base alla tipologia del dispositivo.

N	DISPOSITIVO DI RICARICA	COSTO UNITARIO
1	Tipo 1: Plug-in CCS $\geq 20 \leq 50$ Kw	24.199,11 €
2	Tipo 2: Plug-in CCS $> 50 \leq 70$ kW	30.186,83 €
3	Tipo 3: Plug-in CCS $> 70 \leq 100$ kW	42.359,91 €
4	Tipo 4: Plug-in CCS $> 100 \leq 150$ kW	50.993,65 €
5	Totem per pantografo bottom-up	94.947,96 €
6	Totem per pantografo top-down	108.266,64 €

Pista di controllo

A completamento della metodologia è stata predisposta una specifica pista di controllo, di seguito riportata:

- **Documentazione fotografica**, comprensiva di:
 - immagine del punto di ricarica installato, con evidenza della sua localizzazione fisica (es. contesto urbano, deposito, stazione di ricarica);
 - dettaglio della matricola o altro identificativo univoco del dispositivo.
- **Documento di consegna** (es. DDT o analogo), utile a verificare la **data di fornitura** e la **congruità temporale** dell'intervento rispetto al periodo di ammissibilità della spesa.

- **Scheda tecnica del punto di ricarica**, rilasciata dal fornitore o acquisita in fase di ordine, necessaria per attestare la **tipologia e la potenza nominale** del dispositivo, in coerenza con le categorie oggetto del costo standard.
- **Verbale di collaudo o messa in esercizio**, sottoscritto dall'Amministrazione o da soggetto incaricato, che attesti l'**effettiva installazione e funzionalità** del punto di ricarica.

Tale documentazione costituisce parte integrante del fascicolo dell'intervento e dovrà essere conservata a fini di controllo, anche successivo, da parte delle autorità competenti.

Tabella standard di costi unitari relativa , installazione e messa in funzione di impianti fotovoltaici approvato con della Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025

Tabelle di costi unitari per la fornitura, installazione e messa in funzione di impianti fotovoltaici¹ suddivisi in relazione alla dimensione totale dell'impianto.

DIMENSIONE IMPIANTO	€/KW
< DI 10 KW	1.827,78 €
DA 10-100 KW	1.470,92 €
DA 100-250 KW	1.210,08 €
> DI 250 KW	993,43 €

Pista di controllo

A completamento della metodologia è stata predisposta una specifica pista di controllo, di seguito riportata:

- Foto dell'impianto installato ai fini della verifica sull'effettiva realizzazione dell'intervento;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico per individuare la potenza, espressa in Kilowatt (Kw), dell'impianto installato, ai fini della verifica della dimensione complessiva dell'impianto stesso;
- Verbale di allacciamento ai fini della verifica della messa in funzione dell'impianto fotovoltaico;
- Il Documento di Trasporto (D.D.T.) ai fini di verificare che l'impianto sia stato acquistato e installato dal soggetto previsto dal bando/invito.

Tale documentazione costituisce parte integrante del fascicolo dell'intervento e dovrà essere conservata a fini di controllo, anche successivo, da parte delle autorità competenti.

¹ Ad esclusione di altri costi accessori quali ad esempio: costi di adeguamento della copertura, costi di adeguamento impiantistico dell'edificio, costi per linee vita, ecc.